

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (897), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . pag. 267, 268, 271 e *passim*
BEORCHIA (DC) 271, 273
BERLANDA (DC), *relatore alla Commissione* 268, 271, 274 e *passim*
BONAZZI (PCI) 270, 271, 276
COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 268, 269, 270 e *passim*
GRANZOTTO (PCI) 271, 272, 273 e *passim*
NEPI (DC) 277
SCEVAROLLI (PSI) 272, 274

Interrogazioni

PRESIDENTE 277, 286
LONGO (DC) 285, 286
PISTOLESE (MSI-DN) 284, 285
POLLASTRELLI (PCI) 282, 283

SCEVAROLLI (PSI) pag. 283, 284
VENANZETTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 279, 280, 281 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (897), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

Do lettura dell'articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 10, presentato dai senatori Beorchia, Lai e Nepi:

Art. 10-bis.

Al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, dopo le parole: « di cereali » sono aggiunte le seguenti: « e di canna ».

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Beorchia ed altri.

E approvato.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

Art. 10-ter.

Le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernenti l'invecchiamento dell'acquavite di vino in appositi magazzini assimilati ai doganali, sono estese all'acquavite di vinaccia sottoposta ad invecchiamento ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come sostituito dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465. Per le caratteristiche dei recipienti di conservazione si osservano le prescrizioni stabilite da quest'ultima disposizione.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, può essere istituito un

apposito contrassegno di Stato attestante l'invecchiamento per almeno un anno dell'acquavite di vinaccia.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, l'articolo è volto ad evitare una duplicazione del pagamento del prezzo del contrassegno di Stato per questo prodotto, non espressamente citato dall'articolo relativo del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 10-ter proposto dal Governo.

E approvato.

Avverto gli onorevoli senatori che sono stati presentati quattro ulteriori articoli aggiuntivi da inserire dopo l'articolo 10.

Il primo è stato presentato dal Governo ed è diretto a sostituire, con diversa formulazione, l'emendamento presentato nella seduta del 17 febbraio dal senatore Triglia e che il proponente ha dichiarato di ritirare. Ne do lettura:

Art. 10-quater.

L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e degli eventuali diritti erariali gravanti sui prodotti esportati è accordato di ufficio secondo le condizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze dopo che l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei prodotti esportati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali gli interessati non hanno presentato o hanno presentato in ritardo domanda di abbuono a condizione che anche in questi casi l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione. Si fanno in ogni caso salvi gli effetti dei rapporti già definiti.

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

Il secondo articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Berlanda, d'accordo con il senatore Triglia, in sostituzione di quello presentato dallo stesso senatore Triglia nella seduta del 19 febbraio, decaduto per assenza del presentatore, recita:

Art. 10-quinquies.

I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta nella misura stabilita dall'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono, rispettivamente, raddoppiati ed aumentati di un quarto.

Il terzo articolo aggiuntivo è stato presentato dai senatori Beorchia e Berlanda e recita:

Art. 10-sexies.

Sugli alcoli in natura o contenuti nei prodotti, ammessi in caso di esportazione alla procedura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, si applica l'abbuono dei diritti erariali su di essi gravanti.

La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, numero 1100, e dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Do lettura infine del quarto articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Nepi:

Art. 10-septies.

Nei casi di fabbricazione di liquori vermut e marsala con impiego di alcole e zucchero esteri in regime di temporanea importazione e, promiscuamente, di alcole e zucchero nazionali gravati da imposta di

fabbricazione ed eventualmente da diritti erariali, questi ultimi prodotti sono assoggettati alle disposizioni previste per le lavorazioni in temporanea importazione e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti ottenuti.

Per le lavorazioni di cui al precedente comma, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, può prescindersi dalla presentazione della domanda d'abbuono sui prodotti nazionali impiegati sotto vigilanza finanziaria qualora l'esportazione sia avvenuta con l'osservanza delle disposizioni della temporanea importazione.

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze. Nella riunione scorsa il senatore Granzotto, direi legittimamente, aveva manifestato serie preoccupazioni per quanto riguardava l'emendamento allora presentato dal senatore Triglia che concerneva l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui prodotti in esportazione. Le preoccupazioni manifestate dal senatore Granzotto derivavano dal fatto che attraverso quella formulazione si dava adito a qualche interpretazione piuttosto errata della norma. Abbiamo cercato dunque di presentare una formulazione più aderente e, ritengo, anche più trasparente. I prodotti che vengono esportati fruiscono del rimborso dell'imposta previsto in questi casi: qui si tratta, invece, di un abbuono di imposta, che viene effettuato sempre per questi prodotti che vengono esportati.

Presentiamo l'emendamento a chiarimento di una situazione pendente che esiste tra la Amministrazione finanziaria ed alcuni esportatori: l'esportatore, poichè trascrive sulla bolletta i prodotti esportati, ritiene che ciò sia sufficiente per ottenere l'abbuono di imposta, mentre le disposizioni stabiliscono che entro due anni egli debba presentare una richiesta di abbuono di imposta. Vi è quindi questo contenzioso tra l'Amministrazione e alcuni esportatori, e per sanarlo si propone questo emendamento. Non c'è alcun abbuono aggiuntivo sul piano finanziario di sostanza, si tratta solo di un atto dovuto, ossia di regolarizzare queste posizioni agli effetti burocratici.

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

B O N A Z Z I. Vi sarebbe quindi una situazione di contestazione tra l'Amministrazione e gli esportatori sul fatto che questi, per ottenere l'abbuono di imposta, debbano o meno presentare una domanda.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi ribadiamo che la domanda va presentata, in quanto la legge già lo prevede.

B O N A Z Z I. Io, però, qui leggo il contrario: « L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e degli eventuali diritti erariali gravanti sui prodotti esportati è accordato di ufficio... », quindi senza bisogno di presentare una domanda.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. No, perchè subito dopo è detto: « secondo le condizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze ».

B O N A Z Z I. Allora questo significa che è necessario presentare la domanda?

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, l'emendamento lo specifica chiaramente. Quindi noi diciamo che: « La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei prodotti esportati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali gli interessati non hanno presentato o hanno presentato in ritardo domanda di abbuono a condizione che anche in questi casi l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione ».

Tutto ciò deve evidentemente essere regolato da quella bolletta di accompagnamento cui accennavo poco fa.

B O N A Z Z I. L'innovazione, o il chiarimento, consiste nel fatto che è sufficiente che sia fornita la bolletta con la scritta « esportato » perchè d'ufficio si proceda all'abbuono dell'imposta, senza bisogno di una ulteriore domanda da parte degli esportatori, che invece fino ad oggi era ritenuta dovuta dall'Amministrazione.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esattamente.

B O N A Z Z I. Non conosco la materia, ma mi sembra alquanto strano che la controversia verta soltanto sulla presentazione o meno della domanda di rimborso. Se è così, la questione è chiusa. Vorrei invece comprendere meglio cosa significa la retroattività del provvedimento. Ritengo infatti che sia norma di prudenza conoscere che cosa succede quando disponiamo una retroattività. Occorrerebbe cioè sapere quale è l'entità della cifra, anche perchè mi pare che, per quanto ci possa essere controversia, la difficoltà per l'esportatore non possa essere stata quella di presentare una domanda ogni due anni. Chiedo quindi perchè si debba oggi sanare la posizione di chi è stato poco diligente nel passato, o comunque vorrei sapere quanti sono questi esportatori ed a che cifra si arriva. A me sembra che questo sia il minimo da chiedere quando si procede ad una sanatoria.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli uffici dicono che i casi sono pochissimi. Sia ben chiaro che non si sta favorendo nessuno: si sta solo cercando di tutelare l'Amministrazione di fronte ad un contenzioso che, sia pur minimo quale esso è, stiamo cercando di sanare.

B O N A Z Z I. Prendo atto che il rappresentante del Governo ci dice che si tratta di pochi casi; però, non conoscendoli nei dettagli, su questo punto mantengo le mie riserve. Ripeto che, a mio avviso, è una regola elementare, per chi deve decidere una sanatoria, conoscere non genericamente, ma precisamente cosa va a sanare. Ci si potrebbe in futuro contestare che in questo modo abbiamo risolto un problema che, magari, ha un certo rilievo.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. I casi sono soltanto tre o quattro. Non si possono sanare con una presa di posizione amministrativa in quanto la legge prevedeva la decadenza del diritto dopo due anni. Da parte di questi operatori si

è ritenuto che la domanda fosse implicita, e che pertanto anche l'abbuono fosse implicito, con la bolla di accompagnamento, nel momento in cui gli uffici finanziari stabilivano che il prodotto era stato esportato. La controversia è solo questa. Siccome si tratta di prodotti veramente esportati, si deve cercare il modo di sanare la questione.

G R A N Z O T T O. Questa posizione del Governo non mi persuade in alcun modo, perchè noi andiamo comunque ad incidere su una certa interpretazione che era stata fatta da parte di alcuni soggetti. Lo conferma proprio il fatto che i soggetti sono pochi: ciò vuol dire una certa cosa da un lato, mentre dall'altro sta proprio a significare che alcuni di questi soggetti hanno dato una interpretazione di comodo per quanto li riguardava, tanto è vero che questo lo si ritrova nella dizione della legge, che mette in evidenza che « hanno presentato in ritardo ». Pertanto qui non c'è colpa dell'Amministrazione, bensì di questi soggetti. Allora, anche se pochi sono i casi, in noi desta perplessità dover procedere a questa sanatoria. Se mai, perciò, potremmo vedere con favore la prima parte dell'emendamento, nel senso che va a togliere qualsiasi possibilità di incertezza e disciplina in modo più semplice le procedure.

A questo punto devo dire che, per quanto ci riguarda, si innesta anche un discorso generale, che ho già avuto occasione di fare, sulla questione delle concessioni di depositi petroliferi e che concerne il sistema vigente per le imposte di fabbricazione, cioè come viene realizzato il meccanismo riguardante le merci che vengono esportate, in quanto e proprio su questo meccanismo di esenzioni, di abbuoni, di agevolazioni varie che poi si innestano operazioni non legittime, anche per quanto attiene alla fabbricazione ed al commercio degli alcoli, relativamente al quale da alcune parti si è scritto che il contrabbando costituisce circa il 40 per cento della merce che viene immessa al consumo.

Pertanto, con tutte queste perplessità, noi non possiamo evidentemente votare a favore di questo provvedimento. Considerato che, stando le cose in un certo modo, c'è una

semplificazione che è sempre utile agli effetti delle procedure, con tutte queste grosse riserve che abbiamo, noi ci asteniamo.

B O N A Z Z I. Concordo con la posizione assunta dal collega Granzotto. Rilevo, tuttavia, l'opportunità che il rappresentante del Governo informi la Commissione in merito agli interessati, tenendo anche conto del fatto che, a quanto pare, si tratta soltanto di tre o quattro aziende.

P R E S I D E N T E. In attesa che il Governo fornisca le informazioni richieste, se non si fanno osservazioni, propongo di accantonare l'articolo 10-*quater* e di passare all'esame del secondo articolo aggiuntivo (articolo 10-*quinques*) proposto dal relatore.

B E R L A N D A, relatore alla Commissione. L'emendamento tende a risolvere un problema che si era posto quando il decreto-legge n. 693 fu convertito in legge alla fine dello scorso anno. In proposito erano stati presentati dai colleghi Fosson e Scavarolli e dai rappresentanti del Gruppo comunista due emendamenti che non avevano però incontrato il favore della Commissione, nè si era trovato un punto d'incontro.

B E O R C H I A. Desidero ricordare alla Commissione che già in precedenti occasioni ci siamo trovati tutti concordi nel ritenere opportuno il ritorno alla normativa preesistente per quanto riguarda la Valle d'Aosta.

Con la legge n. 700 del 1975 si era accordata l'agevolazione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione su un contingente di 4.000 ettanetri agli stabilimenti industriali della zona franca di Gorizia. Poi, con i provvedimenti assunti nel 1980, l'imposta di fabbricazione è passata da 120.000 lire ad ettanetro a 290.000. Ciò ha indubbiamente provocato una distorsione nel mercato, con una maggiore rendita da produzione per i produttori della zona franca. Ora, a mio avviso, le agevolazioni, alle quali pure questi produttori hanno diritto, debbono però essere strettamente collegate e rapportate all'imposizione.

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

I colleghi ricorderanno certamente che, con l'articolo 26-bis, introdotto nel decreto-legge n. 693 in sede di conversione in legge, fu confermata una disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati, secondo la quale i contingenti annui di cui alla tabella B erano ridotti alla metà. Tale disposizione, però, non risolveva il problema della Valle d'Aosta.

A me pare che la soluzione che era stata proposta con l'emendamento presentato dai colleghi comunisti in Assemblea sia la più equa, nel senso che non accresce la rendita di posizione, non turba il mercato ed è in armonia con l'impostazione della legge n. 700 del 1975 circa le agevolazioni per la zona franca di Gorizia. L'emendamento presentato dal senatore Berlanda, invece, risponde soltanto alla esigenza di ristabilire la situazione preesistente per la Valle d'Aosta. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno adottare la soluzione proposta dai colleghi del Gruppo comunista, con una eventuale modifica per quanto riguarda la Valle d'Aosta. Occorre infatti evitare di creare una situazione di sperequazione tra i produttori del goriziano e quelli delle zone confinanti, che si vedrebbero cacciati dal mercato.

G R A N Z O T T O. Concordo con la posizione assunta dal collega Beorchia. La validità della proposta che era stata da noi avanzata trova ulteriore conferma nel testo della legge n. 700 del 1975, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità che le tabelle siano variate quantitativamente e qualitativamente, fermo restando il valore globale delle agevolazioni alla data della sua entrata in vigore. Pertanto il nostro emendamento, che proponeva di mantenere il contingente e di ridurre a metà l'imposta, rispondeva agli stessi criteri. L'emendamento proposto dal senatore Berlanda, che tende semplicemente al ripristino dei vecchi contingenti, non può assolutamente trovarci consenzienti, mentre riteniamo possibile accedere alle proposte del senatore Beorchia, tenuto anche conto dei risultati della votazione svoltasi in questa sede nel corso della passata seduta, che ha provocato una situazione di stallo rispetto agli impegni assunti in precedenza. Tenuto conto di quella vota-

zione, anzi, dubbio anche della proponibilità dell'emendamento in esame.

C O L U C C I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella sua attuale formulazione è proponibile.

G R A N Z O T T O. Ma non nella sostanza; ed anche per questo motivo siamo contrari. Propongo perciò che si sospendano brevemente i lavori per cercare di superare questa *impasse*.

S C E V A R O L L I. L'emendamento presentato dal senatore Berlanda desta qualche perplessità anche in me. Vorrei rifarmi alle considerazioni che in merito abbiamo svolto in questa Commissione e in Aula, credo anche da parte del Governo. Per esempio, per quanto riguarda la Valle d'Aosta si è sostenuto che andava salvaguardata la situazione esistente, e da questo punto di vista l'emendamento risponderebbe alla posizione sostenuta in Aula. Lo stesso non mi pare, invece, che possa ripetersi per quanto riguarda la zona di Gorizia. Pertanto mi dichiaro sostanzialmente d'accordo con le considerazioni svolte dai senatori Beorchia e Granzotto. Bisognerebbe trovare una soluzione che, partendo da queste considerazioni svolte dai colleghi, sia equa anche per Gorizia. Tale soluzione potrebbe essere trovata nella soppressione dell'articolo 26-bis del decreto-legge n. 693, rinviando ad altra sede le modifiche della situazione fiscale per la zona di Gorizia.

P R E S I D E N T E. Ricordo che su questa materia vi sono già state due votazioni, in una seduta precedente, su un emendamento presentato dai colleghi del Gruppo comunista, e su un altro proposto dai senatori Scevarolli ed altri, che hanno dato esito negativo. Comunque l'emendamento presentato ora dal senatore Berlanda può essere sottoposto all'esame della Commissione. Sono state però espresse delle perplessità in ordine al modo con il quale il problema viene risolto. Penso che potrebbe esserci anche un'altra soluzione, cioè quella di riservare l'emendamento soltanto alla Valle

d'Aosta, lasciando così la situazione di Gorizia quale è prevista dal più volte citato articolo 26-bis. Tale soluzione potrà almeno obbedire agli impegni di carattere costituzionale esistenti nei confronti della Valle d'Aosta e che sono stati violati dal citato articolo. Faccio però presente che non si potrebbe comunque ripristinare un emendamento simile a quello presentato dal Gruppo comunista e già respinto dalla Commissione. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di modificare l'emendamento del senatore Berlanda nel senso di ridurre il contingente previsto in esenzione fiscale per la zona di Gorizia.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente che, trattandosi di zona franca, la via della modifica dell'aliquota d'imposta è tecnicamente impraticabile. Si può invece operare sul contingente.

PRESENTE. Il contingente stabilito dall'articolo 26-bis è di 2.000 ettanidri. Potremmo aumentarlo di un quarto, portandolo a 2.500. In tal modo daremmo una certa agevolazione, abbastanza distante, quasi della metà, da quella che era l'agevolazione precedente. Proporrei pertanto di modificare l'emendamento presentato dal senatore Berlanda nel senso di aumentare il contingente di un quarto sia per la Valle d'Aosta che per la zona di Gorizia.

GRANZOTTO. Questa proposta non mi pare possa superare le perplessità sull'articolo 26-bis. Tutta la questione deriva dai problemi occupazionali della zona di Gorizia, ed è in riferimento a questo che si è costituito il meccanismo delle agevolazioni per questo tipo di industrie. Il citato articolo 26-bis, invece, rompeva tale meccanismo e poneva seri problemi occupazionali.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in Aula era stato chiesto al Governo l'impegno di sopprimere l'articolo 26-bis, ripristinando la situazione precedente. Da parte del Governo

fu data piena garanzia che ciò sarebbe avvenuto. La Commissione, allo stato dei fatti, ha bocciato la richiesta che da parte di questo ramo del Parlamento fu avanzata al Ministro delle finanze. Ci troviamo ora di fronte a una nuova formulazione di un emendamento che riguarda proprio il citato articolo del decreto-legge n. 693. Eventuali modifiche snaturerebbero però l'impegno che reciprocamente era stato assunto dal Parlamento e dal Ministro delle finanze. Voller introdurre elementi nuovi mi pare che deformi il discorso fatto.

La situazione particolare di Gorizia rientra in un'altra logica. L'emendamento del senatore Berlanda sana la situazione, ma se invece si vogliono introdurre elementi nuovi per quanto riguarda Gorizia, si apre un discorso nuovo e non credo che sia questa la sede più appropriata. Se si tratta di rivedere i criteri della zona franca di Gorizia — e quindi non solo il problema degli alcoli, ma anche altri problemi — altri strumenti certo non mancano e da parte del Governo posso assicurare sin d'ora la massima attenzione e disponibilità, anche in riferimento a una eventuale procedura di urgenza, alla quale il Governo sin da adesso dà il suo assenso.

BEORCHIA. Riguardo alla mia impostazione di poco fa sulla possibilità di operare sul meccanismo di esenzione, reputo giusta l'obiezione mossa in riferimento al fatto che si tratta di zona franca. Concordo pertanto sulla impostazione del Presidente e mi pare più giusto operare sul contingente. Vediamo però di trovare una soluzione che consenta di farci carico anche di problemi diversi da quelli strettamente in esame. Durante la discussione in Aula il ministro Reviglio, in presenza di rilievi critici sull'articolo 26-bis, accettò che si potessero introdurre nel disegno di legge in esame, nel corso della discussione in Commissione, quelle modifiche che nascevano dalla proposta presentata in Aula dal senatore Bacicchi.

In Aula era stato chiesto da più parti di ripristinare la situazione esistente prima per quanto riguarda la Valle d'Aosta. Il senatore Bacicchi, appunto in Aula, ritirò, se non

vado errato, un emendamento simile a quello presentato in questa sede dai colleghi del Gruppo comunista, proprio considerando che tutte le proposte relative ad eventuali ripristini riguardanti la Valle d'Aosta o il Goriziano erano rimesse alla discussione che stiamo ora svolgendo.

Non credo che in quella sede si parlasse di una pura e semplice abrogazione dell'articolo 26-bis, comunque questa è una notazione marginale.

In ultima analisi concordo con l'impostazione data al problema dal Presidente. Vediamo se è possibile trovare, sulla base di questa, un accordo che faccia salvi i diritti acquisiti da alcuni e gli interessi degli altri, che altrimenti rischiano di venire profondamente turbati.

P R E S I D E N T E . Vi sarebbe anche un'ultima soluzione: riservare l'emendamento esclusivamente alla Valle d'Aosta, affidando ad eventuali iniziative successive la soluzione del problema per Gorizia, dal momento che non si scorge la possibilità di poterlo risolvere in tutti i suoi aspetti in questa sede. Mi sembra che esistano dei problemi derivanti da diminuzione di contingenti che comportano la concessione di agevolazioni più limitate. Ma vi sono anche problemi di carattere occupazionale, per cui ogni soluzione che non ripristini lo *status quo ante* può determinare conseguenze negative.

Quindi, se i colleghi ritengono che il problema di Gorizia possa essere accantonato in attesa di migliore soluzione, possiamo anche prevedere una soppressione, nell'emendamento Berlanda, della parte che riguarda appunto Gorizia, e procedere soltanto in riferimento alla Valle d'Aosta.

Questa vuole essere una proposta tendente ad agevolare l'*iter* del disegno di legge.

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione.* Non ho nulla in contrario.

G R A N Z O T T O . A questo punto potremmo formalizzare la proposta che ho avanzato lavorando sull'emendamento Berlanda: basta portarlo alla misura intermedia

di tremila ettanidri. Tutto ciò, comunque, rispetto anche alle richieste venute dalla zona interessata, può comportare riflessi negativi sull'entità e il mantenimento dell'occupazione.

Una soluzione tuttavia c'è. Noi potremmo proporre un ordine del giorno che impegnerebbe il Governo ad intervenire, per la salvaguardia di questo aspetto del problema, presso la camera di commercio di Gorizia, poichè è la camera di commercio che, in base alla normativa esistente, gestisce le quantità di cui abbiamo parlato. Attualmente, su ogni cento litri di prodotto lavorato con esenzioni e agevolazioni, vengono prodotti 33 litri, pari a un terzo, a tassazione completa.

Di fronte ad eventuali problemi occupazionali, la camera di commercio potrebbe gestire in modo diverso tali quantità, variando il contingente a tassazione intera.

Infatti, variando l'insieme delle quantità lavorate, la camera di commercio può intervenire ad arginare eventuali problemi che possano insorgere rispetto alla quantità di unità occupate, che sono in relazione alla quantità di prodotto greggio lavorato.

Vorrei precisare che l'elevazione del contingente obbligato, cioè ad aliquota intera, favorisce l'occupazione in quanto per avere le agevolazioni previste i produttori devono produrre di più e quindi impiegano maggiore manodopera.

S C E V A R O L L I . Le considerazioni del Presidente mi trovano sostanzialmente d'accordo. Per la Valle d'Aosta mi pare non esistano problemi. Per Gorizia invece esistono certamente problemi occupazionali che vanno affrontati con tutta l'attenzione che meritano.

Dobbiamo esaminare l'emendamento considerando che esso potrebbe creare problemi occupazionali anche nelle zone industriali vicine a Gorizia, evitando di approfondirlo limitatamente alla zona di Gorizia.

Una soluzione che tenga conto di questa esigenza (fermo restando che i problemi occupazionali di Gorizia non si possono risolvere con il provvedimento in esame, semmai si può evitare di appesantirli) potrebbe con-

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

sistere non nel raddoppiare i contingenti, ma nell'aumentarli seguendo le proporzioni ritenute più adeguate.

In tal modo riusciremmo a contemperare le varie esigenze.

GRANZOTTO. L'orientamento è proprio questo. Solo che, essendo stati portati da quattromila a duemila ettanidri, per portarli a tremila ettanidri è necessario aumentarli del 50 per cento.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È previsto infatti per Gorizia un aumento del 50 per cento e del 25 per cento per la Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il Governo è disposto ad accettarlo in quanto lo spirito che lo anima, sostenuto dal senatore Granzotto, è quello di richiamare l'attenzione della camera di commercio (e quella del Governo ad essere di stimolo verso la camera di commercio) per il mantenimento dell'occupazione, dando questa garanzia anche in relazione alla percentuale d'impiego del prodotto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo nella nuova formulazione concordata:

Art. 10-quinquies.

I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta nella misura stabilita dall'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono, rispettivamente, aumentati del 50 per cento e del 25 per cento.

BERLANDA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al suo accoglimento.

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 10-quinquies.

È approvato.

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Bacicchi, Granzotto ed altri:

La 6^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare le modifiche all'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891;

considerato che le agevolazioni vigenti nella zona di Gorizia trovano la loro ragione di esistere in quanto possano servire a sostenere la condizione economica e sociale del tutto particolare determinatasi in conseguenza della separazione della città dal suo entroterra e che in tale condizione acquistano rilievo primario i problemi dell'occupazione,

impegna il Governo:

ad intervenire nei confronti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, affinché, avvalendosi del regolamento di gestione delle agevolazioni concesse alla zona, operi per assicurare il mantenimento dell'occupazione nel comparto della lavorazione degli spiriti anche elevando, ove necessario, la percentuale di impiego degli stessi a **tassa intera in rapporto ai contingenti concessi in esenzione.**

0/897/2/6 **BACICCHI, GRANZOTTO, BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, SEGA**

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come ho già detto, il Governo è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ora al terzo articolo aggiuntivo, presentato dai senatori Beorchia e Berlanda. Ne do nuovamente lettura:

Art. 10-sexies.

Sugli alcoli in natura o contenuti nei prodotti, ammessi in caso di esportazione alla procedura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, si applica l'abbuono dei diritti erariali su di essi gravanti.

La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, e dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

B E O R C H I A. Non credo di dover spendere parole per illustrare il significato di questo emendamento, dal momento che è di natura esclusivamente interpretativa.

C O L U C C I, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole.

G R A N Z O T T O. La mia parte politica si astiene.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 10-sexies.

È approvato.

Torniamo ora all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, concernente l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui prodotti esportati, che avevamo in precedenza accantonato. Ne do nuovamente lettura:

Art. 10-quater.

L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e degli eventuali diritti erariali gravanti sui prodotti esportati è accordato di ufficio secondo le condizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze dopo che l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei prodotti

esportati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali gli interessati non hanno presentato o hanno presentato in ritardo domanda di abbuono a condizione che anche in questi casi l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione. Si fanno in ogni caso salvi gli effetti dei rapporti già definiti.

C O L U C C I, sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto riguarda gli elementi richiesti, posso comunicare notizie sommarie. Si tratta della MAC per quanto riguarda i prodotti petroliferi, ma sicuramente vi sono anche altre ditte. Dal momento, però, che o non sono ancora arrivate denunce da parte delle ditte all'autorità giudiziaria, o forse non ce le hanno ancora trasmesse, non sono in grado di dire il numero esatto delle aziende interessate.

B E R L A N D A, relatore alla Commissione. Il relatore è favorevole a questo articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, chiedo che i due commi dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo vengano votati separatamente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

È approvato.

B O N A Z Z I. A nome del Gruppo comunista, dichiaro che voteremo contro il secondo comma.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo aggiuntivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 10-quater nel suo insieme.

È approvato.

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

Passiamo ora al quarto articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Nepi, di cui do nuovamente lettura:

Art. 10-septies

Nei casi di fabbricazione di liquori vermut e marsala con impiego di alcole e zucchero esteri in regime di temporanea importazione e, promiscuamente, di alcole e zucchero nazionali gravati da imposta di fabbricazione ed eventualmente da diritti erariali, questi ultimi prodotti sono assoggettati alle disposizioni previste per le lavorazioni in temporanea importazione e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti ottenuti.

Per le lavorazioni di cui al precedente comma. effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, può prescindersi dalla presentazione della domanda d'abbuono sui prodotti nazionali impiegati sotto vigilanza finanziaria qualora l'esportazione sia avvenuta con l'osservanza delle disposizioni della temporanea importazione.

N E P I . Signor Presidente, ritengo che non sia necessario illustrare questo emendamento perchè è così chiaro che si illustra da sè.

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole a questo emendamento.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Anche il Governo è favorevole.

G R A N Z O T T O . Signor Presidente, richiamandomi al discorso che facevamo prima, devo dire che si introducono nuove norme per quanto riguarda il problema delle agevolazioni e delle esenzioni per l'imposta di fabbricazione. Ora, data la scarsa chiarezza del contenuto di questo emendamento, dichiaro a nome del Gruppo comunista che voteremo contro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 10-septies presentato dal senatore Nepi.

È approvato.

Per una più organica redazione del testo, propongo che gli articoli aggiuntivi testè approvati vengano disposti nel seguente ordine: 10-ter, 10-sexies, 10-quater, 10-septies, 10-quinquies, 10-bis.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,30 alle ore 12,40.

INTERROGAZIONI

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di cinque interrogazioni che si riferiscono ad argomenti analoghi. Ne do lettura:

POLLASTRELLI, BONAZZI, POLLIDORO, BONDI, MARSELLI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con ordini del giorno votati all'unanimità nel novembre 1978, hanno impegnato il Governo, tra l'altro:

a) ad emanare, tramite il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, precise direttive al sistema bancario in ordine alla notificazione periodica, ai Comitati tecnici regionali dell'Artigianocassa, del numero e dell'importo delle domande ricevute ed istruite indipendentemente dal loro esito;

b) ad emanare norme di coordinamento ed indirizzo della potestà legislativa regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 382 del 1975, al fine di ottenere un chiarimento definitivo sui problemi delle Regioni in materia di credito per l'artigianato,

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

e più specificatamente sui poteri ad esse demandati dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, circa il concorso regionale al pagamento degli interessi alle cooperative artigiane di garanzia, stante la diversità di pareri al riguardo espressi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del tesoro (negli ultimi mesi il Governo ha respinto alcune leggi regionali in materia, con il rischio di compromettere gli sbocchi di un fenomeno associativo tra gli artigiani, la cui ampiezza non ha precedenti nella storia dell'artigianato italiano, e di vanificare tutta una legislazione regionale che ha recepito le esigenze vitali della categoria in ordine al credito);

c) a far deliberare, da parte del Comitato per il credito e il risparmio, l'aumento del massimale del credito concedibile, tramite l'Artigiancassa, ad ogni singola impresa artigiana, dagli attuali 25 milioni a 60 milioni.

Poichè a tutt'oggi non risulta che tali normative siano state emanate, mentre dai dati dell'Artigiancassa risulterebbe che, delle somme assegnate al Mezzogiorno, 31 miliardi non siano stati utilizzati per mancato accoglimento, da parte delle banche, di gran parte delle domande presentate dagli artigiani, e che la stessa Artigiancassa, dal maggio 1979, ha « i cassetti vuoti », data la inadeguatezza dei fondi stanziati per il 1979 (inadeguatezza denunciata dai Gruppi comunisti in sede di rifinanziamento dell'Artigiancassa a novembre del 1978), gli interroganti chiedono di sapere se, dai dati sopra enunciati, non si ravvisano l'opportunità, la necessità e l'urgenza:

di dare corso immediato agli impegni che il Governo ha assunto di fronte al Parlamento con l'emanazione delle norme di cui alle lettere a), b) e c);

di evitare il rischio di una possibile distrazione della somma di 31 miliardi dal Mezzogiorno ad altre Regioni in cui le domande accolte dal sistema bancario sono eccedenti rispetto a quelle già ammesse a contributo (cosa che, se avvenisse, vanificherebbe il vincolo di destinazione posto dalla legge, che vuole il 60 per cento delle

disponibilità utilizzate nel Mezzogiorno) emanando un apposito provvedimento che, salvaguardando il vincolo di cui sopra, consenta il riutilizzo delle somme ancora disponibili anche oltre il termine del corrente anno;

di provvedere a rifinanziare l'Artigiancassa con almeno 200 miliardi per 3 anni, compreso quello corrente, al fine di dare risposte immediate alle innumerevoli domande avanzate dagli artigiani per investimenti produttivi e tuttora inevase per mancanza di fondi.

(3 - 00075)

SCEVAROLLI, SPANO, FINESSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che le Regioni sin dalla loro costituzione hanno attuato, con proprie iniziative legislative, non impugnate dal Governo, interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia attraverso la concessione di contributi finanziari che le cooperative utilizzavano a favore dei soci per il contenimento degli interessi bancari praticati sul credito garantito dalle cooperative stesse;

considerato che, con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, viene fatto espresso divieto alle Regioni di praticare tale forma di sostegno essendo vietato il conferimento di contributi in conto interessi per il credito a breve termine, e ciò provocando un'interferenza nell'attività legislativa regionale, senza peraltro tenere conto nè di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nè della rilevanza che gli aiuti precedentemente previsti hanno per la vitalità del sistema della cooperazione degli artigiani e, quindi, per lo sviluppo dell'artigianato nel contesto economico del Paese,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno che il Governo rimuova la norma citata — che risulta eccessivamente ed inopinatamente limitativa dell'autonomia regionale e sicuramente dannosa per la promozione dello sviluppo che, viceversa, va favorito — o, quanto meno, procedere nell'immediato ad una sospensione degli effetti per consentire al Governo, al-

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

le Regioni ed agli operatori economici un approfondito esame per una soluzione più idonea alle esigenze della categoria.

(3 - 01143)

POLLASTRELLI, BONAZZI, GUERRINI, POLLIDORO, BONDI, FRAGASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Con l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1980 viene fatto espresso divieto alle Regioni di conferire agevolazioni sui tassi di interesse nel settore del credito a breve termine finalizzato alle occorrenze di esercizio delle imprese artigiane, concesso tramite la garanzia prestata dalle cooperative artigiane di garanzia, e ciò in evidente e grave contrasto con il contenuto degli ordini del giorno, approvati all'unanimità dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nel novembre 1978, al termine della discussione sulla legge di aumento del fondo di dotazione dell'« Artigiancassa », i quali, al punto 5), impegnavano il Governo ad emanare le norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei limiti di fido e dei tassi minimi di interesse agevolato a carico dei beneficiari di prestiti garantiti da cooperative di garanzia artigiana.

Tale impegno, oggi disatteso, è stato peraltro sollecitato con l'interrogazione presentata il 23 luglio 1979 dagli interroganti, che a tutt'oggi non ha ottenuto risposta alcuna.

Poichè l'articolo 3 del decreto di cui in premessa compromette gli sbocchi di un fenomeno associativo tra gli artigiani la cui ampiezza non ha precedenti nella storia dell'artigianato italiano, vanificando tutta una legislazione regionale che ha recepito le esigenze vitali della categoria in ordine al credito a breve termine, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per cui si è voluto disattendere un impegno assunto con il Parlamento e se non si ritiene necessario rimuovere subito la norma citata che, oltre a risultare limitativa dell'autonomia regionale, è dannosa per lo sviluppo dell'artigianato.

(3 - 01169)

PISTOLESE, FINESTRA. — *Al Ministro del tesoro.* — In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1981, si chiede di conoscere le ragioni che hanno indotto il Governo a revocare le agevolazioni creditizie vigenti a favore delle imprese artigiane aderenti alle cooperative artigiane di garanzia.

(3 - 01243)

LONGO, VETTORI, ROSSI, COSTA, de COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

le motivazioni dettagliate del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1980, di riordino del credito al settore artigiano;

le intenzioni del Governo — viste le reazioni al provvedimento — circa il mantenimento in via permanente o la revisione delle disposizioni emanate che incidono infatti negativamente sui più modesti sostegni al settore, non gravano eccessivamente sulle disponibilità di credito globali e sospendono di fatto ogni intervento regionale differenziato rispetto alle minori attività diffuse, che rappresentano il temporaneo ammortizzatore della crisi economica e sono matrice di imprenditorialità cui va la legittima attenzione delle Regioni.

(3 - 01229)

Propongo che le 5 interrogazioni vengano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, i senatori Pollastrelli ed altri, nel ricordare che la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con ordini del giorno votati all'unanimità nel novembre 1978 hanno impegnato il Governo tra l'altro:

a) ad emanare, tramite il CICR, precise direttive al sistema bancario in ordine alla

notificazione periodica, ai comitati tecnici regionali dell'Artigiancassa, del numero dell'importo delle domande ricevute ed istruite, indipendentemente dal loro esito;

b) ad emanare norme di coordinamento ed indirizzo della potestà legislativa delle regioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e più specificatamente sui poteri ad esse demandati dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) a far deliberare, da parte del CICR, l'aumento del massimale del credito concedibile, tramite l'Artigiancassa, ad ogni singola impresa artigiana, dagli attuali 25 milioni a 60 milioni;

hanno chiesto che vengano rispettati gli impegni assunti, anche in relazione al rifinanziamento dell'Artigiancassa, al fine di dare risposte immediate alle innumerevoli domande avanzate dagli artigiani per investimenti produttivi e tuttora inevase per mancanza di fondi.

I senatori Pollastrelli ed altri, Scevarolli ed altri, Longo ed altri, Pistolesi ed altri hanno chiesto di rimuovere, di modificare o di sospendere la norma che escludeva le agevolazioni sui tassi di interesse nel settore del credito a breve termine con durata non superiore a 18 mesi, finalizzata alle occorrenze di esercizio delle imprese artigiane, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980.

Al riguardo, per quanto concerne il punto a), si fa presente che, avuto riguardo alle procedure previste per le imprese artigiane interessate ad ottenere i finanziamenti agevolati di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, si ritiene assecondabile la notificazione periodica ai citati comitati tecnici regionali dell'Artigiancassa, da parte del sistema bancario, del numero e dell'importo delle domande ricevute ed istruite, indipendentemente dal loro esito.

Infatti non si ritiene che detta notificazione possa incidere sul comportamento delle aziende di credito interessate, nè possa influire sull'osservanza del segreto ban-

cario se limitata al numero ed all'importo delle domande ricevute ed istruite e, quindi, non comprendente informazioni sul conto dell'impresa oppure giudizi sulla stessa da parte degli istituti ai quali è stato richiesto il finanziamento.

Peraltro, considerate le competenze istituzionali del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, non si ravvisa la possibilità per detto organo di impartire al sistema creditizio tale direttiva che, invece, potrebbe essere emanata dagli organi cui compete la gestione degli incentivi nello specifico settore (i comitati tecnici regionali, ed, eventualmente, la stessa Cassa artigiana), come viene puntualmente precisato nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui appresso, nel quale si fa esplicita menzione dei rapporti tra organi regionali e sistema creditizio.

Per quanto concerne il punto c) — l'aumento del limite massimo di finanziamento a tasso agevolato concedibile a ciascuna impresa artigiana — si fa presente che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1979, ne ha elevato l'importo a lire 60 milioni, mentre per le imprese costituite in forma di cooperativa detto limite è stato fissato in 12 milioni per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

Tali limiti massimi sono elevati rispettivamente di ulteriori 30 milioni e 6 milioni a condizione che i maggiori oneri per contributo su dette quote eccedenti siano posti a carico dei conferimenti regionali affluiti, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge 7 agosto 1971, n. 685, al fondo contributi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Con decreto del Ministro del tesoro del 12 gennaio 1981, limitatamente ai finanziamenti concessi per la ristrutturazione delle aziende artigiane, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito autorizzati possono concedere ad una singola impresa artigiana nonché ad ogni singola cooperativa artigiana è stato elevato a lire 200 milioni comprensive di un terzo per la formazione di

scorte e ferma restando la possibilità di aumentare detto limite di ulteriori 30 milioni a carico dei conferimenti regionali al fondo contributi dell'Artigiancassa.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di rifinanziamento dell'Artigiancassa, si rammenta che nel disegno di legge finanziaria 1981, che è tuttora in corso di esame al Parlamento, è stato inserito l'articolo 18, con il quale si dispone l'assegnazione al fondo di dotazione della Cassa di lire 120 miliardi ripartiti in ragione di 60 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982, e l'incremento per lire 360 miliardi del fondo contributi interessi costituito presso la stessa Cassa artigiana, di cui lire 60 miliardi per il 1981.

Le norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano, delineate al precedente punto *b*), sono state emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980.

L'articolo 3 del decreto contiene una disposizione che esclude le agevolazioni sui tassi di interesse nel settore del credito a breve termine con durata non superiore a 18 mesi e finalizzato alle occorrenze di esercizio delle imprese artigiane.

La norma fu inserita nel contesto del provvedimento di indirizzo ben considerando la legge 25 luglio 1952, n. 949, che può essere assunta come limite alle possibilità di intervento delle Regioni. La legge n. 949 del 1952 si prefiggeva di intervenire agevolando il credito a medio termine diretto alla costituzione di nuovi impianti, all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi delle imprese artigiane anche se organizzate in forma cooperativa.

Sul problema delle agevolazioni di tasso al credito di esercizio l'attività statale si è indirizzata esclusivamente verso il superamento delle difficoltà di accesso al credito, soprattutto a causa delle garanzie richieste e per la esiguità dei singoli importi da porsi in relazione con le dimensioni di attività delle imprese. Lo Stato ha, cioè, promosso e sostenuto le cooperative di garanzia costituite fra artigiani, mentre non ha mai pre-

visto interventi per la riduzione del costo del credito.

La direttiva che ha portato alla formulazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1980 ha incontrato varie critiche e difficoltà.

Il Governo, nel valutare i numerosi problemi connessi al provvedimento, ha promosso il 21 febbraio 1981, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una riunione tra esperti al fine di studiare la possibilità di addvenire ad una modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980, e di consentire, così, alle Regioni di agevolare, sia pure con le necessarie cautele, i finanziamenti agli artigiani per le occorrenze di esercizio.

Nel corso della predetta riunione si è pure convenuto di demandare al Ministro del tesoro la predisposizione di un nuovo testo dell'articolo 3 da sottoporre al Consiglio dei ministri in una prossima riunione.

In quanto al contenuto, la norma dovrebbe consentire agli artigiani di fruire di finanziamenti a tasso agevolato anche per le necessità di esercizio, a condizione peraltro che l'effettiva destinazione del prestito a tali occorrenze sia in concreto verificata dalla Regione erogatrice del concorso e che il tasso a carico dell'impresa finanziata non risulti, in conseguenza dell'agevolazione, inferiore a quello previsto per i finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti.

L'accertamento della « effettiva destinazione » tenderebbe ad evitare che siano finanziate a tasso agevolato spese non riconducibili alle necessità aziendali con tutte le speculazioni del caso, mentre la previsione di « tassi minimi » risponderebbe ad una esigenza di razionalizzazione del sistema, non potendosi logicamente ammettere che l'impresa artigiana sopporti per il credito di esercizio costi inferiori a quelli che sostiene per i finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti fissi, con tutte le distorsioni che ciò potrebbe comportare in un settore delicato come quello del credito.

In sostanza, pur consentendo alle Regioni una forma di intervento (credito di esercizio) non ammessa dalla legislazione nazionale a cagione della sua peculiare natura,

nondimeno si ritiene necessario che siano precisati i limiti di applicazione del beneficio onde ovviare ai suddetti inconvenienti. Il tutto in armonia con quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che affida alla Regione il controllo sulla destinazione dei finanziamenti e riserva all'autorità centrale la determinazione dei tassi minimi a carico degli operatori nei settori trasferiti.

Io credo, signor Presidente, di dover aggiungere, per dare una risposta completa a quanto richiesto, ed anche una risposta positiva, che nella predisposizione del nuovo testo dell'articolo 3, che sarà presentato dal Consiglio dei ministri, e intenzione da parte del Ministero del tesoro e degli altri Ministeri interessati di ascoltare, anche se rapidamente, le categorie interessate, onde evitare che possano sorgere ancora rilievi.

Comunque, è opportuna una verifica sulla utilizzazione da parte delle imprese artigiane dei tassi minimi.

POLLASTRELLI. Io debbo dichiarare di non essere completamente soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario, non tanto per le cose che ci ha detto e per le decisioni che si stanno per prendere, atte ad ovviare all'inconveniente di cui all'interrogazione che presentai a suo tempo nel 1979 (che poi è stata ripresa di recente, dopo il decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'industria e del tesoro), quanto, invece, per il modo con cui il Governo ha affrontato questa materia, dopo due ordini del giorno che il Parlamento aveva approvato all'unanimità impegnando il Governo, quindi, a dare una risposta, la più celere possibile.

Lo stesso Sottosegretario ha riconosciuto che gli ordini del giorno risalgono al 1978; siamo ormai quasi alla fine di febbraio del 1981, e se pure alcune di quelle indicazioni sono state poi successivamente considerate e portate a decisione — mi riferisco in modo particolare all'aumento dei massimali — altre non solo non sono state affrontate e decise, ma quando, infine, il Governo ha ritenu-

to opportuno affrontarle e deciderle, l'ha fatto in netto contrasto con gli impegni che il Parlamento aveva specificatamente affidato al Governo. Mi riferisco, in questo caso, al punto 5 dell'ordine del giorno Camera e Senato che, laddove affrontava il problema dell'articolo 109 del decreto 616, che richiedeva queste norme di indirizzo e coordinamento, indicava già una direttiva al Governo, nel senso di determinare i limiti di fido e i tassi minimi di interesse agevolato a carico dei beneficiari di prestiti garantiti da cooperative di garanzia artigiane.

Quindi, la direttiva del Parlamento al Governo era precisa; quando, invece, si è andati a dirimere il problema dell'articolo 109, si è presa una strada completamente diversa, senza dare una risposta in Parlamento ad una interrogazione che già risaliva al luglio 1979, senza consultare le categorie interessate, di punto in bianco.

Vorrei proprio sapere quale è la testa d'uovo che ha imboccato questa strada, in contrasto completo con quelli che sono gli impegni che il Parlamento aveva fatto assumere al Governo, e fatto decidere addirittura in modo completamente difforme, dicendo che da oggi in poi la partita è chiusa, che il contributo sugli interessi per le cooperative di garanzia non è più possibile da parte delle Regioni, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, le proteste e la rabbia (aggiungo io) delle categorie interessate e delle cooperative di garanzia, che si trovano ancora bloccate.

Di fronte all'impegno che ha preso il Governo così come ci è stato comunicato ora nella risposta alle interrogazioni (cioè che si è demandata al Ministero del tesoro l'elaborazione di un testo che va in questa direzione), noi siamo d'accordo: non a caso gli ordini del giorno del 1978 davano proprio queste direttive al Governo, in quanto ci rendiamo conto, ed anche il Parlamento si rendeva conto, che il contributo di interesse che veniva dalle Regioni non poteva continuare ad essere regolato in quella maniera, bisognava dare delle norme di comportamento in modo che si evitassero le speculazioni che ci sono probabilmente state e quindi si andasse incontro ad una moraliz-

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

zazione e ad una selettività di intervento delle Regioni per quanto riguardava il credito di esercizio; ecco perchè il Parlamento si faceva carico di queste esigenze.

La non soddisfazione, quindi, diventa ancora più marcata per il fatto che questo decreto del Presidente del Consiglio ha bloccato l'attività delle cooperative di garanzia. Ci sono decine e decine di migliaia di domande che giacciono presso le banche e presso le cooperative di garanzia, senza trovare una soluzione. D'altra parte le Regioni, che hanno avuto anche l'intenzione di programmare modifiche a queste loro leggi, si trovano bloccate dall'articolo 3 del decreto.

Io credo, quindi, che sarebbe stato opportuno, in attesa che il Ministero del tesoro elaborasse un articolo *ad hoc* per dirimere questa questione, di fronte alle proteste che sono venute dal Parlamento e dalle categorie interessate, sospendere l'efficacia dell'articolo 3, per evitare che si bloccasse completamente l'attività di esercizio di questa categoria.

Dichiarando la mia insoddisfazione, mi voglio augurare che, dato che è stata avanzata al Governo la richiesta di una sospensione, intanto si sospenda immediatamente l'efficacia dell'articolo 3, anche perchè questo significherebbe, a nostro avviso, una sollecitazione al Ministero del tesoro ad emettere al più presto un nuovo articolo, che dia delle norme di coordinamento e indirizzi di carattere generale per quanto riguarda le Regioni.

Ecco, quindi, il nostro motivo di insoddisfazione. Vogliamo veramente augurarci che si prenda subito il provvedimento di sospensione perchè, ripeto, ci sono decine e decine di domande ferme su impegni già assunti dalle Regioni.

Io ho partecipato a manifestazioni di artigiani, sia a livello provinciale che nazionale. Gli artigiani dicono: saranno magari soltanto cinque milioni, però io ho già comprato il furgone perchè ci devo fare il trasporto; ora questa pratica non va avanti, ma io ho preso degli impegni ben precisi perchè sapevo che potevo contare su un tasso agevolato, invece ora mi trovo sulle spalle un impegno ad un tasso ordinario.

Mi auguro, ripeto, che venga immediatamente sospesa l'efficacia dell'articolo 3, per dirimere completamente e in modo definitivo tale questione.

S C E V A R O L L I . Le notizie che il rappresentante del Governo ci ha testè comunicate, circa le intenzioni del Governo in ordine al decreto che stiamo discutendo e all'oggetto della nostra interrogazione, sono abbastanza tardive rispetto all'errore commesso; errore nel senso che vi sono state conseguenze negative provocate da questo decreto.

Nel momento in cui il settore dell'artigianato, un settore così importante dal punto di vista economico, occupazionale, sociale eccetera, è impegnato ad attenuare le difficoltà economiche del nostro Paese, il Governo emana un provvedimento che va nella direzione opposta, che è censurabile sotto tutti i punti di vista.

Si ignora la volontà espressa dal Parlamento, si ignora il fatto che le Regioni, da quando sono sorte, hanno cominciato a legiferare in materia ed il Governo ha sempre approvato quelle leggi, si ignorano interessi reali.

Anche dal punto di vista del merito è sbagliato; dal punto di vista del merito è fin troppo facile dimostrare che un provvedimento di questa natura non può avere nessuna possibilità di essere mantenuto, salvo affermare una politica economica che non solo va contro gli interessi del Paese, ma è contraria anche agli impegni assunti dal Governo. Quindi è un provvedimento che andava immediatamente revocato.

La comunicazione del Sottosegretario non ci può soddisfare circa le intenzioni del Governo di discutere e di ripresentare un nuovo provvedimento.

Onorevole Sottosegretario, occorre sospendere immediatamente gli effetti nefasti di questo articolo 3; tale provvedimento, infatti, andava adottato e, se lei non è nelle condizioni di assumere questo impegno, non possiamo certamente dichiararci soddisfatti.

I guasti provocati sono grossi, ma non voglio soffermarmi a lungo sulle questioni costituzionali e amministrative. Rilevo però

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

che dal punto di vista del merito l'Esecutivo dovrebbe essere estremamente rispettoso della volontà del Parlamento. Vi è una legislazione che disciplina i rapporti con le Regioni ed è in vigore da 9 anni.

Vorrei altresì far presente che si tratta di una categoria che ha una grande sensibilità e una capacità di unirsi in cooperative che è senza precedenti nel nostro Paese; e lo sviluppo della cooperazione assume una grande importanza dal punto di vista economico.

Adottando il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, si dimostra che si è ignorato il problema per anni e che non si sente l'esigenza di consultazioni per stabilire un concreto rapporto con le categorie interessate. Prendiamo atto, tuttavia, che il Governo finalmente manifesta l'intenzione di superare questo grossissimo errore. La nostra richiesta di sospensione degli effetti dell'articolo 3 resta ferma, per le considerazioni esposte in questa sede.

Sollecitiamo pertanto il Governo ad adottare il provvedimento sospensivo e ad aprire le consultazioni necessarie con le categorie interessate, nel rispetto della volontà del Parlamento. Solo così il Governo avrà gli elementi necessari per una buona normativa che sia rispondente agli interessi generali del Paese e in particolare delle categorie interessate: sostenere questo settore, a mio avviso, significa dare impulso all'economia e all'occupazione.

Mi dichiaro insoddisfatto, onorevole rappresentante del Governo, poichè l'Esecutivo non ha ancora provveduto alla sospensione degli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980.

P I S T O L E S E . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, mi dichiaro profondamente insoddisfatto per le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario. Non voglio ricordare gli ordini del giorno già citati dai senatori che mi hanno preceduto, ma vorrei soffermarmi sulle dichiarazioni programmatiche che il Presidente del Consiglio ha effettuato il 22 ottobre 1980, quando si è lungamente soffermato sul-

l'artigianato affermando, testualmente che « si tratta di un settore rappresentato da un milione e 500 mila aziende a favore del quale è necessario intervenire con provvedimenti legislativi finanziari e fiscali », e aggiungeva che « è un settore strategico che bisogna qualificare e rafforzare con un sistema di incentivazione finanziaria ».

Ma, a distanza di poco tempo da queste affermazioni, si è pervenuti a questo decreto dello stesso Presidente del Consiglio che stravolge quelle indicazioni fatte in sede di programma e sottoposte all'attenzione del Parlamento.

Per queste ragioni, onorevole Sottosegretario, ho presentato una interpellanza che mi riservo di discutere in Aula, interpellanza rivolta al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Inoltre, vorrei sottolineare il mancato coordinamento tra i vari Ministri: a tale proposito venerdì, alla presenza del Ministro dell'industria, quando sono intervenuto in Aula circa le cooperative artigiane, i consorzi artigiani e i consorzi per l'esportazione, in sede di discussione di quel disegno di legge, ho citato il caso della revoca delle provvidenze da parte delle Regioni: e il ministro Pandolfi mi ha interrotto affermando che il provvedimento sarà revocato.

Oggi, onorevole Sottosegretario, mi aspettavo da lei un'assicurazione nello stesso senso.

Quale Presidente di una Confederazione di artigiani, avevo convocato per questa sera gli organi direttivi; ero sicuro di poter dare loro delle notizie favorevoli. Invece mi si risponde che non si è fatto niente e che si è delegato il Ministro del tesoro, in seguito ad un incontro che si è tenuto alcuni giorni fa, affinché esamini le modifiche da apportare all'articolo 3 del disegno di legge oggi al nostro esame.

A mio avviso, per certe modifiche deve intervenire il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto riguarda l'articolo 4 vorrei dire che vi è un eccessivo rigore circa le modalità per ottenere un prestito a medio termine da parte del piccolo artigiano; forse il Go-

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

verno non ha considerato eccessivo il fatto che un piccolo artigiano debba dimostrare di avere comprato, per esempio, dei caschi da parrucchiere o dei cosmetici; ma quando avete concesso 3 mila miliardi alla SIR, non vi siete preoccupati di chiedere come veniva impiegato il denaro.

Scusate, ma ritengo veramente gravoso ed eccessivo far controllare il piccolo artigiano dalla banca alla quale chiede un prestito, che, tra l'altro, potrebbe servirgli anche a livello familiare per risolvere i suoi problemi. Lo ripeto, questo rigore che applicate nei confronti del piccolo artigiano lo avete completamente dimenticato nei confronti delle grosse operazioni finanziarie. Su questo ci riserviamo di condurre la battaglia in Aula. Comunque, ritengo che vi sia un eccessivo rigore, oltre che per l'articolo 3, anche per quanto riguarda l'articolo 4.

A questo punto, onorevole Sottosegretario, mi viene spontaneo chiederle che cosa significa « prova di effettiva destinazione del credito di esercizio ». Certo, non voglio entrare nel merito delle conoscenze bancarie del Ministro del tesoro, ma il credito di esercizio non può essere legato al controllo sulla destinazione: il credito di esercizio è quello che sovvenziona l'attività giornaliera della impresa artigiana per risolvere determinati problemi aziendali, ma non credo che si possa pensare ad un controllo sull'utilizzazione per i lavoratori di questo settore.

Quindi, chi conosce questa materia sa che il credito di esercizio è una cosa ben diversa dalla « destinazione », ed è assurdo, a mio avviso, che ci si dimentichi di controllare la destinazione nelle grandi operazioni finanziarie, mentre sulle piccole operazioni volete, oltre alla destinazione, anche il controllo sull'uso del credito di esercizio.

Siamo assolutamente contrari a questi metodi e fin d'ora dichiariamo che se si deciderà di agire in tal senso informeremo l'opinione pubblica a gran voce perchè si tratta di provvedimenti poco seri nei confronti del Paese.

È veramente incredibile effettuare operazioni che comportano finanziamenti di migliaia di miliardi per salvare banche che han-

no fatto delle operazioni sbagliate e assumere, viceversa, comportamenti di rigidità nei confronti dei piccoli artigiani.

Quando prima si parlava di incostituzionalità mi riferivo all'articolo 5 che dice appunto che si possono preferire categorie e zone non sufficientemente sviluppate nell'ambito dei limiti fissati dalla legge dello Stato operando con criteri preferenziali, in condizioni differenziate. A questo proposito vorrei dire che l'artigiano di Firenze è uguale a quello di Napoli o delle zone terremotate; quindi, certe differenziazioni non sono valide perchè se si stabiliscono dei benefici a favore di una categoria, bisogna intenderli a livello nazionale.

Ecco, questi sono i motivi che inducono a non ritenere giusto l'articolo 3 e pertanto chiediamo l'immediata sospensione dell'intero provvedimento, perchè a nostro avviso il decreto rappresenta una violazione dei diritti fondamentali degli artigiani.

Vorrei soffermarmi ulteriormente su quelle pratiche bancarie che non possono proseguire il loro *iter* per le carenze strutturali ben note, per cui fatalmente ci troviamo di fronte ad operazioni sospese.

Ho visto pochi giorni fa pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione campana l'erogazione di contributi per alcune pratiche e non per altre. Il che fa pensare ad una selezione sulla quale svolgerò indagini, perchè mi riservo, eventualmente, di denunciare l'assessore all'artigianato se dovesse essere colpevole di non aver seguito un ordine progressivo e di aver favorito amici o appartenenti alla sua corrente politica.

Mi scuso se ho messo un pò di calore in questa mia replica, ma conosco i problemi di cui ho parlato perchè li vivo ogni giorno nell'ambito della confederazione, e pertanto alla mia dichiarazione di insoddisfazione per la risposta del Sottosegretario aggiungo anche la preghiera, su un piano di collaborazione, affinchè il Governo voglia pervenire rapidamente ad una revoca integrale e non ad una semplice sospensione del decreto.

L O N G O . Vorrei potermi dichiarare contemporaneamente soddisfatto e insoddi-

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1981)

sfatto della risposta del Governo. L'impresa è molto ardua, ma cercherò di spiegare le mie ragioni. Sono soddisfatto per la prima parte della interrogazione, perchè il Governo è stato esauriente, entro i limiti della domanda che avevamo indirizzato, nella spiegazione delle motivazioni che sono a sostegno del decreto emanato. Inoltre, sono soddisfatto dell'intenzione che il Governo ha manifestato nei confronti dell'articolo 3, in quanto sta a testimoniare un riconoscimento importante ai fini di un miglioramento della situazione. Al tempo stesso mi dichiaro insoddisfatto perchè ritengo che le intenzioni manifestate dal Governo siano insufficienti e mi permetto, come suggerimento, di rilevare la necessità di rivedere tutto il decreto, così come è stato detto anche da altri colleghi, tenendo presente che le Regioni in questa materia hanno svolto un ruolo importantissimo, per cui privarle di un tale ruolo mi pare poco opportuno, oltre che controproducente e dannoso all'attività delle imprese artigiane, che sono oggi in gravi difficoltà economiche. Ovviamente la soluzione preferibile sarebbe quella della sospensione degli effetti del decreto, ma mi rendo conto delle difficoltà che in tal caso incontrerebbe il Governo. Ho fiducia nella affermazione che in

breve tempo sarà modificato l'articolo 3 e credo che, fatto ciò, non si verificheranno quei danni alle aziende artigiane di cui si è parlato. Ho avuto occasione anche io, in alcune province, di incontrarmi con organizzazioni di artigiani e, in sostanza, non ho avvertito l'esistenza di una situazione di « acqua alla gola », per cui se il Governo, entro brevissimo tempo, adotterà le modifiche di cui ha parlato, ritengo che ciò rappresenterà un atto molto importante che avrà, senz'altro, benefici effetti.

Quindi, se non è possibile una sospensione, mi dichiaro in parte soddisfatto dell'impegno che oggi è stato assunto, rinnovando però la raccomandazione che, nell'occasione in cui si rivedrà l'articolo 3, possa essere rivisto, se possibile, tutto il contesto del decreto stesso, in considerazione delle osservazioni qui fatte, soprattutto per quanto riguarda l'intervento delle Regioni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI